



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI” – A.D.S.

DELL’AMBITO TERRITORIALE N 19. CIG: 8178027160.

- CPV: 85311100-3 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane.
- CPV: 85311200-4 - Servizi di assistenza sociale per persone disabili

Premesse.

La presente procedura, avente ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di “**Assistenza domiciliare socio assistenziale anziani e disabili per anni due più opzione di anni uno**”, viene indetta dall’Ambito Territoriale N19, Comune di Afragola (Capofila), Caivano, Cardito e Crispano, ai sensi e per gli effetti della L. 55 del 14.06.2019, che ha sospeso l’obbligo di ricorso alle Centrali Uniche di Committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia, in modalità interamente telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti della ditta Maggioli S.p.A. in dotazione all’Ente.

L’affidamento del contratto pubblico avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato IX, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con applicazione dell’art. 142 dello stesso.

Nell’ambito del presente disciplinare sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto.

In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.

Articolo 1 – Stazione appaltante.

1. La stazione appaltante è il Comune di Afragola, nella sua qualità di comune capofila dell’Ambito Territoriale N 19, con sede in Afragola (Na), Via Don Luigi Sturzo, n. 12, Telefono 0818529619, indirizzo di posta elettronica certificata: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it.

Articolo 2 – Tipologia di appalto.

1. Il servizio “**Assistenza domiciliare socio assistenziale anziani e disabili**” sarà aggiudicato a seguito di procedura aperta, telematica, ex art. 60 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 3 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Avv. Francesco Affinito.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

Il Servizio di assistenza domiciliare deve contribuire a garantire ai cittadini residenti nell’ Ambito N19, adeguate cure e sostegni, sulla base di progetti individuali e di piani assistenziali elaborati a cura delle equipe multi professionali costituite dalle figure professionali del comparto socio-assistenziale, finalizzati a promuovere il benessere e l’autonomia delle persone, favorendone la permanenza nel proprio ambiente familiare e di vita.

Tutti gli interventi di cui ai punti da 1 a 5 di seguito descritti sono rivolti a cittadini in situazione di ridotta autonomia in carico ai servizi Sociali.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

I contenuti delle attività e degli interventi, differenziati a seconda delle funzioni, delle tipologie dei cittadini utenti si concretizzano come segue:

1. Interventi di aiuto alla persona negli atti della vita quotidiana legati alla cura personale;
2. Interventi di aiuto nella cura dell'ambiente di vita;
3. Accompagnamenti e sostegno nell'espletamento di pratiche personali di carattere amministrativo e sanitario;
4. Interventi per favorire i contatti con la rete dei servizi territoriali in funzione dei bisogni delle persone, nonché con la rete informale;
5. Partecipazione all'elaborazione dei progetti di intervento, al monitoraggio e verifica degli stessi, anche attraverso le riunioni previste dall'equipe di lavoro.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell'esecuzione delle attività affidate con riferimento a:

- analisi dei problemi e dei bisogni emersi nello svolgimento del servizio;
- monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività delle risposte, grado di soddisfazione delle famiglie degli anziani attraverso la somministrazione di appositi questionari;

Le prestazioni previste saranno assicurate da un numero sufficiente di figure professionali come indicato nella proposta progettuale allegata all'offerta e da una figura professionale (Cat. D2) con funzioni di Coordinamento per il servizio A.D.S. – Anziani e Disabili.

Le attività svolte dovranno essere oggetto di relazione mensile (documentazione da allegare alla fattura) e di rapporto finale cui sarà allegata la rendicontazione per macrovoci di spesa.

L'aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio di Piano eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio.

Articolo 4 – Oggetto del disciplinare.

Il presente capitolato di appalto e prestazionale disciplina il contratto per la gestione del servizio **“Assistenza domiciliare socio assistenziale (A.D.S.) per persone Disabili (under 65 anni) ed anziani (over 65 anni) previsto dal piano di intervento dei servizi territoriali.**

Articolo 5- Luogo di esecuzione del servizio

Le attività del Servizio saranno espletate a domicilio degli utenti nei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale N19, Afragola, Caivano. Cardito e Crispano.

Articolo 6 –Importo dell'Appalto - Figure professionali e monte-ore – durata ed opzione di rinnovo – Clausola sociale

1. Importo dell'Appalto - Figure professionali e monte-ore – durata ed opzione di rinnovo – Clausola sociale

L'importo complessivo del servizio, per mesi ventiquattro, ai sensi dell'art. 35 punto 4, del D. Lgs. 50/2016, è **€ 864.048,76 oltre IVA come per legge.**

L'importo predetto rinviene dai prospetti economici calcolati tenendo conto dei servizi da svolgere, degli utenti da assistere, del personale necessario richiesto, della durata e delle spese generali come di seguito specificate:



Assistenza domiciliare socio-assistenziale (A.D.S.) - DISABILI D7

Profilo professionale	Settimane	Totale ore	Costo orario	Importo Totale
-----------------------	-----------	------------	--------------	----------------



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Coordinatore - Cat. D2 CCNL Cooperative Sociali	104	560	€ 21,97	€ 12.303,20
Personale O.S.S. - Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali	104	9000	€ 20,17	€ 181.530,00
Personale O.S.A. – Cat. C1 CCNL Cooperative Sociali	104	13.000	€ 19,56	€ 254.280,00
Personale F.Specialistiche – Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali	104	2200	€ 19,21	€ 42.262,00
Oneri Cooperativa- Spese Generali	104			€ 6.708,26
Totale ADS- Disabili – Nomenclatore D7				€ 497.083,46

☐ Assistenza domiciliare socio-assistenziale (A.D.S.)- ANZIANI E7

Profilo professionale	Settimane	Totale ore	Costo orario	Importo Totale
Coordinatore - Cat. D2 CCNL Cooperative Sociali	104	500	€ 21,97	€ 10.985,00
Personale O.S.A. – Cat. C1 CCNL Cooperative Sociali	104	17.500	€ 19,56	€ 342.300,00
Personale F.Specialistiche – Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali	104	450	€ 20,17	€ 9.076,50
Oneri Cooperativa- Spese Generali	104			€ 4.603,80
Totale ADS- Anziani – Nomenclatore E7				€ 366.965,30

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l'intera durata dell'appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi ventiquattro, per un importo massimo di € 432.023,48 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante determinazione dirigenziale notificata mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l'intera durata dell'appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'elaborato denominato "elenco figure professionali", che contiene il numero degli addetti, qualifica, livelli anzianità, monte ore, etc.

Articolo 7 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato

Il Servizio deve essere eseguito in maniera conforme alle disposizioni del CSA e delle schede progettuali, che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare

Articolo 8 – Varianti.

Non sono ammesse varianti al presente bando e disciplinare di gara e al capitolato d'appalto. E' consentita, tuttavia, la presentazione, da parte dell'operatore economico, di proporre, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, proposte di implementazione e miglioramento del servizio **"Assistenza domiciliare sociale (A.D.S.) per persone Disabili (under 65 anni) ed anziani (over 65 anni)"** che saranno verificate e valutate in sede di gara.

Articolo 9 – Esecuzione anticipata del contratto.

1. Il Dirigente del Settore Qualità e Vivibilità del Comune di Afragola, Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N 19, può autorizzare, con propria determinazione, l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto, nel caso in cui i termini previsti per la sottoscrizione del contratto per atto pubblico amministrativo dovessero avere come effetto un ritardo nell'avvio del servizio rispetto al fabbisogno del territorio.
2. Nell'ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate ai fini del rimborso delle spese all'aggiudicatario che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata.

Articolo 10– Proroga del contratto di appalto.

1. Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio **"Assistenza domiciliare socio assistenziale (A.D.S.) Anziani e Disabili"** è prorogata, dalla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
2. La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri:
 - a) È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
 - b) Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione atteso che il medesimo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario;
 - c) L'esercizio della proroga da parte della stazione appaltante determina l'ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato), ma deve ugualmente essere contrattualizzata nella medesima forma del contratto originario.
3. In caso di proroga del contratto di appalto, come definita al precedente comma 2,



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.

4. La proroga del contratto, di cui al presente articolo, può avere una durata massima di sei mesi decorrenti dalla naturale scadenza del presente appalto, da intendersi biennale, in quanto l'esercizio dell'opzione è mera facoltà della S.A.
5. L'aggiudicatario, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal Dirigente del competente settore del Comune di Afragola, è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di durata dell'appalto (biennale), la continuità del servizio aggiudicato.
6. La proroga è adottata con determinazione dirigenziale del Settore competente.
7. Nel caso di offerta unica e di rifiuto dell'esecutore originario di accettare la proroga del contratto, la stazione appaltante procede alla individuazione di un nuovo contraente, mediante procedura negoziata, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di appalto.
8. Nel caso previsto dal comma 7 del presente articolo, le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice sono poste a carico dell'aggiudicatario originario, salvo ogni azione per risarcimento del maggior danno subito dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 11 - Lotto unico.

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, la stazione appaltante precisa che l'affidamento del servizio **“Assistenza domiciliare socio Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”** sarà aggiudicato in un unico lotto.
2. Nel sistema degli appalti pubblici, il “lotto di gara” identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.
3. La suddivisione dell'appalto in lotti di gara, secondo il parere della stazione appaltante, presuppone almeno tre condizioni di legittimità: a) la natura funzionale del lotto, come sopra specificato; b) la possibilità tecnica di realizzazione; c) la convenienza economica per la stazione appaltante.
4. La stazione appaltante ritiene che, per l'appalto in questione, non sussistono le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
5. Infatti il progetto del servizio **“Assistenza Assistenza domiciliare socio assistenziale Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”** della stazione appaltante, si articola in fasi prestazionali consequenziali e coordinate che non possiedono una autonoma funzionalità e, quindi, non possono, a parere della stazione appaltante, essere scorporate. Non sussiste, pertanto, la possibilità tecnica di realizzazione del frazionamento dell'appalto. Anche sotto il profilo della convenienza economica la stazione appaltante ritiene non economico il frazionamento dell'appalto in quanto, ove anche fosse tecnicamente possibile, tale frazionamento richiederebbe, quanto meno, una duplicazione delle procedure di controllo sulla corretta esecuzione delle fasi prestazionali del servizio.
6. La stazione appaltante, infine, ritiene che l'affidamento del servizio **“Assistenza domiciliare socio assistenziale Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”** in un unico lotto possa



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

ritenersi comunque adeguato alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che tale scelta non risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.

Articolo 12 – Costo del lavoro.

1. Ai fini del presente appalto il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e dalle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.
2. La stazione appaltante, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, stima in €
3. 852.736,70, il costo del personale per l'affidamento del servizio "Assistenza domiciliare integrata (A.D.S.) Anziani e Disabili". Nell'offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi del lavoro e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. La stazione appaltante, relativamente ai costi del lavoro, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
5. La stazione appaltante esclude l'operatore economico nel caso di omessa indicazione, nell'offerta economica, del costo del lavoro.

Articolo 13 – Costi della sicurezza dell'operatore economico.

1. Nell'offerta economica l'operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. I costi della sicurezza propri dell'operatore economico devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal medesimo operatore economico nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante dell'operatore economico che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara.
3. Ai fini della presente gara si intendono per "costi della sicurezza propri dell'operatore economico" i costi della sicurezza aziendali interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dall'operatore economico, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività dell'operatore economico; gestione delle emergenze; DVR; altri costi previsti dalla vigente normativa.
4. L'entità di tali costi è liberamente determinata dall'operatore economico, non è censurabile da parte della stazione appaltante e non influisce perciò, sull'aggiudicazione e sull'offerta stessa se non in fase di eventuale giustificazione in contraddittorio prevista in caso di anomalia dell'offerta.
5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

6. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Articolo 14 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché siano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
12. Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 15 – Requisiti generali.

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Articolo 16 – Requisiti speciali.

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti in ordine alla idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale.
2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti generali e speciali devono essere dichiarati mediante DGUE.
3. La stazione appaltante si riserva di verificare che gli operatori economici concorrenti posseggano i requisiti generali e speciali richiesti dal presente bando - disciplinare.
4. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando e disciplinare di gara.

Articolo 17 – Requisito di idoneità professionale.

1. Ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale i concorrenti alla presente gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, con oggetto sociale attivato alla data di presentazione dell'offerta.** Al cittadino di altro Stato membro non



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

2. Le **società cooperative e i loro consorzi** devono essere **iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile"**.
3. Le società cooperative e i loro consorzi devono **essere in possesso, alla data di presentazione delle offerte relative alla presente procedura di gara, del certificato di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"**.
4. Alla domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio **"Assistenza domiciliare socio Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili"** il legale rappresentante dell'operatore economico allega, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, apposita certificazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che potrà essere contenuta nel DGUE.
5. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
6. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura telematica è richiesto di autocertificare il possesso dei titoli abilitativi di cui al Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 - Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) - BURC n. 28 del 28 Aprile 2014.

Articolo 18 – Requisito di capacità economica e finanziaria.

1. Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria è dimostrato dal concorrente, a pena di esclusione dalla gara, con la presentazione, mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, **del fatturato globale** riferito complessivamente **agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016 – 2017 - 2018)**, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, non inferiore ad **€ 1.728.097,52 al netto di IVA**.
2. Il suddetto requisito viene richiesto dalla stazione appaltante allo scopo di verificare la solidità economica del concorrente rispetto all'entità dell'importo a base di gara. L'estensione temporale del requisito prevista dal presente articolo consente alla stazione appaltante di verificare se la solidità economica del concorrente è consolidata nel breve-medio periodo. Il possesso del requisito richiesto dal presente articolo, costituisce, dunque, un indicatore, per la stazione appaltante, del livello di affidabilità, sotto il profilo



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

economico, del concorrente e assume, pertanto, per la stazione appaltante, una rilevanza strategica ai fini dell'affidamento dell'appalto.

3. La stazione appaltante, inoltre, ritiene che la richiesta del possesso del suddetto requisito è comunque adeguata alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che non risulta, in ogni caso, preclusivo della partecipazione di micro, piccole e medie imprese come indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.
4. La comprova del requisito economico-finanziario di cui al comma 1 è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura di gara, corredati dalla relativa nota di deposito presso la CCIAA, laddove obbligatoria.

Articolo 19 – Requisiti di capacità tecnica e professionale.

Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato dall'operatore economico mediante la presentazione, a pena di esclusione, dell'elenco dei servizi di **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”** prestati in ciascuno degli anni, 2017- 2018 e 2019 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari **pubblici dei servizi stessi** per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. A pena di esclusione, il legale rappresentante dell'operatore economico deve produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto forma di elenco, nella quale deve essere riportato **esclusivamente** il servizio di **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”** erogato dall'operatore economico in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 elencati in modo distinto per ciascuno degli anni con l'indicazione del committente e dell'inizio e della fine del servizio erogato. **Non sono considerati validi, ai fini della verifica del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, “servizi analoghi”** al servizio **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”**. Pertanto, **nel caso in cui l'operatore economico riporti in elenco servizi da lui ritenuti analoghi** al servizio **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”** **l'operatore economico è escluso dalla gara.** Il fatturato specifico del servizio di **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”** effettuato complessivamente nel triennio 2017, 2018 e 2019, non può essere inferiore **ad € 864.048,76 oltre IVA come per legge** Il suddetto limite di accesso è motivato, oltre che dalla entità economica del servizio in questione, anche dalla particolare rilevanza dello stesso in funzione della prestazione da rendersi a favore della stazione appaltante. Tale requisito costituisce, dunque, indice dei livelli di affidabilità, sotto il profilo dell'esperienza maturata nella erogazione di **servizi identici** a quello di cui al presente appalto, del futuro contraente in ragione delle prestazioni oggetto di affidamento **che, pertanto, assumono una rilevanza strategica per la stazione appaltante.** Il suddetto requisito, secondo il parere della stazione appaltante, è comunque adeguato alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e non risulta, in ogni caso, preclusivo della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- a) copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) autocertificazione dell'O.E. concorrente.

Articolo 20– Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", nonché il requisito circa il Possesso dei titoli abilitativi di cui al Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 -Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) - BURC n. 28 del 28 Aprile 2014 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

In caso di elenco di servizi analoghi richiesti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" nonché il requisito circa il Possesso dei titoli abilitativi di cui al



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

REGOLAMENTO 7 aprile 2014, n. 4 -Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) - BURC n. 28 del 28 Aprile 2014 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Articolo 21 – Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad esempio firma digitale – autentica notarile).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 22 – Cauzione provvisoria.

1. L'offerta è corredata da:

I. una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, al netto dell'I.V.A. e precisamente di importo pari ad € 17.280,97 quanto previsto all'articolo 93, comma 7 del Codice;

II. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. La garanzia provvisoria è costituita da:

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- I. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- II. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- III. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'articolo 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice);
- IV. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- V. prevedere espressamente:



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- VI. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - VII. riportare l'autentica della sottoscrizione;
 - VIII. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 - IX. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- a) in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.
8. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
9. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
10. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
12. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
13. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 23– Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto:
 - a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
 - b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'amministrazione aggiudicatrice che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell'impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'amministrazione aggiudicatrice risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

Articolo 24 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **80,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. [Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174](#) recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
3. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/2005.

Articolo 25 – Criterio di aggiudicazione.

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3 del Codice.
2. All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

	Punteggio
	massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Articolo 26 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione degli elementi riportati nella seguente tabella:

	Dimensione qualitativa	Criterio qualitativo	
a)	QUALITA' DEL SERVIZIO- cfr. allegato a), dimensione "X3" della D.G.R.C.1079/02. Max punti 45, così suddivisi	a.1) progetto tecnico operativo	Max 20 punti
		a.2) Elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato	Max 15 punti
		a.3) Modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività	Max 10 punti
		b.1) Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli	



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

b)	QUALITA' ORGANIZZATIVA- cfr. allegato a), dimensione "X2" della D.G.R.C.1079/02. Max punti 25, così suddivisi	utenti (da attribuirsi alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalità organizzative volte al coinvolgimento degli operatori, degli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio stesso	Max 5 punti
		b.2) Efficienza dei sistemi di segnalazione e riduzione del tempo di intervento per la risoluzione di problematiche.	Max 5 punti
		b.3) Possesso della Carta dei Servizi	MA 10 punti
		b.4) Funzionalità ed efficienza di apparecchiature e strumenti utilizzati per la verifica delle modalità di esecuzione del servizio	Max 5 punti
c)	QUALITA' ECONOMICA cfr. allegato a), dimensione "X1" della D.G.R.C.1079/02. Max punti 25, così suddivisi	Prezzo offerto	Max 30 punti
TOTALE PUNTEGGIO			100

METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA TECNICA

Sulla base dei punteggi attribuiti discrezionalmente dalla Commissione di gara, per il solo **critério 1 - Qualità e completezza del progetto** - valutata la documentazione tecnica ed attraverso la tabella di cui sotto, mentre per la valutazione dei restanti criteri quantitativi, si procederà nel rispetto di quanto indicato nella predetta griglia di valutazione:

n	valore	coefficiente
1	Eccellente	1,00
2	Buono	0,80
3	Distinto	0,70
4	Sufficiente	0,60
5	Mediocre	0,50
6	Insufficiente	0,40
7	Scarso	0,20
8	Nulla	0,00



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Al fine di assicurare uno standard qualitativo elevato e offrire le migliori garanzie sul risultato del progetto, saranno escluse dalla gara le offerte che avranno conseguito un punteggio di valutazione tecnica inferiore a 35

Ai fini della determinazione dei rispettivi suindicati punteggi, gli stessi espressi con due cifre decimali, saranno determinati, secondo quanto previsto dall'Allegato P del D.P.R. 207/2010 lett. a) punto 4, applicando i coefficienti di valore innanzi indicati. Si procederà alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e, successivamente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, ma unicamente per singoli criteri.

Il punteggio di ogni singolo criterio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_x = \text{Coeff} \times p_y$$

Dove:

P_x = punteggio ottenuto per ogni specifico sub - criterio;

Coeff.= coefficiente prescelto dai componenti esperti della Commissione, tra quelli su elencati, per la valutazione del sub - criterio in esame;

x = segno moltiplicatore;

p_y = punteggio massimo previsto per il sub- criterio in esame;

Articolo 27 – Valutazione dell’offerta economica.

METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA ECONOMICA - Puntì 10.

L’offerta economica dovrà essere formulata in conformità a quanto indicato nel modello offerta economica allegato.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante. Il punteggio massimo è di 30 punti. Esso è attribuito all’offerta che presenta il prezzo più basso rispetto al corrispettivo complessivo a base d’asta. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

$$V(a)_i = P_{\max}/P_a * 30$$

Dove:

P_a = importo offerto dal concorrente a;

P_{\max} = importo dell’offerta più conveniente.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria si procederà all’aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.

Non sono ammesse offerte in aumento. Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria si procederà all’aggiudicazione a favore dell’offerta con maggiore



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.

Articolo 28 – Commissione di aggiudicazione.

1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione di aggiudicazione.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.
3. **La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Articolo 29 – Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica in dotazione al Comune di Afragola "Appalti e Affidamenti", meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente del Comune di Afragola all'indirizzo <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma web Appalti e Affidamenti;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> entro non oltre le ore 12:00 del termine indicato nel portale Appalti ed Affidamenti della Maggioli.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

all'importo a base di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente utilizzando il DGUE, che dovrà essere, unitamente all'offerta economica sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio

I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente, estensione file p7m.

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB.

N.B.: PER RICHIESTE DI ASSISTENZA IN FASE DI REGISTRAZIONE E/O PRESENTAZIONE OFFERTE GLI O.E. POTRANNO CONTATTARE I TECNICI DEL FORNITORE DELLA PIATTAFORMA ACCEDENDO AL LINK <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. SEZIONE INFORMAZIONI – ASSISTENZA TECNICA.

Lo svolgimento della gara telematica sarà accessibile dai concorrenti in remoto attraverso il Portale <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. Tale seduta se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il predetto Portale.

Le sedute di gara sono tutte telematiche e saranno comunicate ed accessibili a mezzo del portale innanzi indicato.

Articolo 30 – Contenuto della Busta Virtuale A – Documentazione amministrativa.

1. La busta virtuale "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
2. La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello di domanda di



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

cui **all'allegato DGUE** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

3. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
4. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
5. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
6. **La domanda è sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale:**
 - I. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - II. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - III. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
7. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
8. Il concorrente allega, nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di procuratori, mediante firma digitale, copia conforme all'originale della procura secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 31 – Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

1. Le dichiarazioni e la documentazione a corredo, di cui al presente articolo devono essere sottoscritte (dichiarazioni) e presentata (documentazione) dal concorrente, secondo le disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le disposizioni del CSA e del presente Bando/disciplinare.
 - I. **Dichiarazioni integrative firmate digitalmente.**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- a) fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lettere f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere svolto il servizio;
 - ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - iii. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
 - iv. accetta, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list":

- v. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
- vi. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche, e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - vii. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
 - viii. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 - ix. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - x. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare indette da pubbliche amministrazioni rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese all'interno del DGUE, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione mediante apposizione di firma digitale.

II. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- i. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 29 del bando e disciplinare di gara. La cauzione provvisoria deve essere prodotta, a pena di esclusione, in una delle forme previste dal Capo II, Sezione I, articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni;
- ii. certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di idoneità professionale secondo criteri e modalità di cui all'articolo 23 del bando e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desumibile dal DGUE;
- iii. certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di capacità economica e finanziaria secondo criteri e modalità di cui all'articolo 24 del bando e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desumibile dal DGUE;
- iv. certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale secondo criteri e modalità di cui all'articolo 25 del bando e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desumibile dal DGUE;
- v. dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 31 del bando e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale dichiarazione, desumibile dal DGUE;
- vi. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
- vii. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Codice:
 - copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

III. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Secondo le disposizioni dell'articolo 19 del presente bando e disciplinare di gara, il servizio **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”** è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti **“principali”** e **“secondarie”**, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in **“principali”** e **“secondarie”**



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. Secondo le disposizioni dell'articolo 19 del presente bando e disciplinare di gara, il servizio **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili” è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti “principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in “principali” e “secondarie” secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.**

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni dell'articolo 19 del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili” è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti “principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in “principali” e “secondarie” secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.**

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni dell'articolo 19 del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili” è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti “principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta**



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in “principali” e “secondarie” secondo il disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni dell’articolo 19 del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili” è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti “principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in “principali” e “secondarie” secondo il disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice;**
- c) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - ii. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - iii. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iv. la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni dell’articolo 19 del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di **“Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili” è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti “principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in “principali” e “secondarie” secondo il disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice.**

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, mediante apposizione di firma digitale.

I documenti a corredo della domanda di partecipazione devono essere prodotti, a pena di esclusione, in una delle forme previste dal Capo II, Sezione I, articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni;



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Articolo 32 – Contenuto della Busta Virtuale B – Offerta Tecnica.

1. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite dal presente bando e disciplinare di gara nonché le prescrizioni della stazione appaltante riportate nel progetto del servizio di **“Assistenza domiciliare Sociale Anziani e Disabili”**.
2. Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, all'interno della busta summenzionata dovranno essere inseriti i seguenti documenti, ciascuno dei quali deve presentare apposita numerazione delle pagine ed essere siglato in ogni pagina e sottoscritto, digitalmente, in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte, pena la mancata valutazione degli elaborati non sottoscritti o delle correzioni non controfirmate:
 - a) Relazioni tecnico-descrittive relative a ciascun sottocriterio afferente gli elementi di valutazione di cui al presente bando e disciplinare di gara, aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, articolate in tanti capitoli quanti sono i detti sottocriteri e per i quali vengono formulate proposte, le quali illustrino e definiscano efficacemente le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche che il concorrente eventualmente ritenga di introdurre nel progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante; tali proposte dovranno chiaramente indicare a quali parti del servizio esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con il progetto della stazione appaltante posto a base di gara;
 - b) Elaborati grafici relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente;
 - c) Documentazioni e schede tecniche, che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;
 - d) Elenco riassuntivo dei documenti prodotti a titolo di offerta tecnica, riportante il numero di pagine di cui si compone ciascun elaborato.
3. Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel prezzo offerto e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione di aggiudicazione in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei punteggi e il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara.
4. Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto della stazione appaltante posto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente bando e disciplinare di gara.
5. Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.
6. La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta "Offerta economica".

7. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con apposizione di firma digitale.
8. Nel caso in cui l'offerta tecnica è firmata digitalmente da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, all'offerta tecnica deve essere allegata copia conforme della procura.
9. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui agli articoli 41 e 43 del presente bando e disciplinare di gara.

Articolo 33 – Contenuto della Busta Virtuale C – Offerta economica.

1. L'offerta economica deve essere redatta in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo del servizio a base d'asta, al netto dell'I.V.A. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere.
2. Il legale rappresentante del concorrente deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi del personale che sarà impiegato nella esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione e gli oneri aziendali propri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo del lavoro è determinato in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e dalle differenti aree territoriali. Ai fini della presente gara, il legale rappresentante del concorrente, nel determinare il costo del personale deve tenere conto del costo del lavoro orario riportato nella tabella ministeriale approvata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2013 (costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali). Nell'offerta economica dovrà essere riportato oltre al prezzo complessivo offerto, per ogni operatore, fermo restando l'obbligo per l'offerente di attenersi alle disposizioni riportate nel presente bando/ disciplinare di gara in ordine alle figure professionali da prevedere necessariamente nella organizzazione e gestione del servizio di **"Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili"**, la qualifica professionale, la categoria di inquadramento e il costo orario del lavoro in conformità a quanto stabilito dalla suddetta tabella ministeriale tenendo conto delle seguenti indicazioni:

La tabella approvata con il citato decreto ministeriale prescinde:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'offerente può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni).

Si precisa, inoltre, che nella suddetta tabella: 1) gli oneri previdenziali e assicurativi vengono determinati nelle seguenti percentuali: INPS 26,90%, INAIL 3%; 2) il totale costo orario comprende l'indennità di turno.

Il legale rappresentante del concorrente, quindi, nel determinare il costo orario lordo del personale che intende impiegare nella esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione,



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

deve prendere come riferimento il totale costo orario indicato in tabella per le aziende del sud e isole (penultima riga della tabella ministeriale). Da tale costo orario il legale rappresentante del concorrente deve detrarre l'indennità di turnazione e detrarre o aggiungere gli oneri previdenziali e assicurativi a seconda se questi siano inferiori o maggiori rispetto alle percentuali più sopra indicate (INPS 26,90%; INAIL 3%).

I costi della sicurezza propri del concorrente devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del concorrente nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara.

Ai fini della presente gara si intendono per "costi della sicurezza propri del concorrente" i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dal concorrente, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività del concorrente; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro e altri costi previsti dalla vigente normativa. L'entità di tali costi è liberamente determinata dal concorrente e non è censurabile da parte della stazione appaltante.

Per quanto riguarda gli elementi e la congruità dell'offerta si riportano, di seguito, in sintesi, i pacifici principi consolidatisi in giurisprudenza, riportati dall'ANAC nel parere di precontenzioso n. 943 del 13/09/2017;

1. le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017);

2. un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1465 del 30 marzo 2017);

3. le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d'inderogabilità di cui all'articolo 97, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. TAR Puglia Lecce Sez. II, Sentenza del 17 marzo 2017, n. 443);

4. le tabelle ministeriali configurano quindi solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, e lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; delibera n. 488/2017), potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell'impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro, tenuto conto degli aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili) e delle possibili economie che le singole imprese possono conseguire, anche con riferimento al costo del lavoro;

5. un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3329).

Ai suddetti principi giurisprudenziali si atterrà la commissione di aggiudicazione nel valutare l'offerta economica prodotta dal legale rappresentante del concorrente.

3. Nell'offerta economica il legale rappresentante dell'operatore economico indica le generalità



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

4. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata di cui agli articoli 41 e 43 del presente bando e disciplinare di gara.
5. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Articolo 34 – Termine di presentazione delle offerte.

1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici devono far pervenire, improrogabilmente entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno indicato nel portale Appalti ed Affidamenti** l'offerta telematica secondo le modalità previste dal presente bando e disciplinare di gara, osservando le indicazioni operative innanzi indicate.
2. L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche.
3. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli pubblicati dalla stazione appaltante sul predetto.
4. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti.

Articolo 35 – Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della Busta Virtuale A – Documentazione amministrativa.

1. La data della prima seduta pubblica virtuale viene comunicata agli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, mediante pubblicazione sul portale Appalti ed affidamenti.
2. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate accedendo nella sezione "Attiva seduta pubblica virtuale".
3. La data e l'ora della prima seduta pubblica comunicata ai concorrenti dal punto ordinante della stazione appaltante, se necessario, può essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma
4. Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma a cura del punto ordinante della stazione appaltante.
5. La commissione di aggiudicazione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito dei plichi inviati dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
6. Successivamente la commissione di aggiudicazione procederà a:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando e disciplinare di gara;
 - b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario, di cui al precedente articolo 40;
7. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.
8. Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara.

Articolo 36 – Apertura delle buste Virtuali B e C. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, la cui data e ora sarà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma dal punto ordinante della stazione procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando e disciplinare di gara.
2. In una o più sedute riservate la commissione di aggiudicazione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando e disciplinare di gara.
3. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione di aggiudicazione darà notizia, a mezzo della piattaforma dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
4. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la cui data e ora sarà pubblicata sulla piattaforma a cura del punto ordinante della stazione appaltante, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente bando e disciplinare di gara.
5. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
7. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, la cui data e ora sarà pubblicata sulla piattaforma a cura del punto ordinante della stazione appaltante, redige la graduatoria.
8. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 49.
9. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione di aggiudicazione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
 - a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 - b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione di aggiudicazione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 37 – Verifica di anomalia delle offerte.

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione di aggiudicazione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il RUP, con il supporto della commissione di aggiudicazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di cinque giorni per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Articolo 38 – Foro competente.

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 39 – Chiarimenti.

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando la piattaforma Appalti ed affidamenti.
2. I chiarimenti devono essere richiesti nel termine indicato nel portale. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
3. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **mediante pubblicazione sulla piattaforma.**
4. I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel presente bando e disciplinare di gara e nel capitolato di appalto e, pertanto, non hanno capacità innovativa delle regole che disciplinano la procedura d'appalto contenute negli atti di gara della stazione appaltante e nei loro allegati.

Articolo 40 - Documentazione di gara.

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) il presente bando/ disciplinare di gara;
 - b) il capitolato di appalto;
 - c) domanda di partecipazione;
 - d) DGUE;
 - e) Protocollo di legalità;
 - f) Dichiarazioni familiari e conviventi.

Articolo 41 – Trattamento dei dati personali.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Articolo 42 – Responsabile unico del procedimento.

1. Ai sensi dell'articolo 31 del Codice, il responsabile unico del procedimento (RUP), è l'Avv. Francesco Affinito, Funzionario del Servizio Politiche Sociali – Settore Affari Generali - Comune di Afragola, con sede in Afragola, via Don Luigi Sturzo, 12 - Telefono 0818529619; indirizzo di posta elettronica certificata: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it.

Il RUP

Avv. Francesco Affinito

**Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott.ssa Alessandra Iroso**